

Sugar tax, arriva al traguardo la proroga fino al 1° gennaio 2026

Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legge Omnibus per il finanziamento di attività economiche e imprese diventano del tutto operative due misure di particolare interesse per gli operatori economici:

1 lo slittamento al 1° gennaio 2026 dell'applicazione della sugar tax;

2 l'applicazione dell'aliquota del 5% per le cessioni di oggetti d'arte.

Le due misure per ragioni differenti erano attesissime dalle categorie interessate e determinano rispettivamente una riduzione degli oneri impositivi connessi alla produzione e commercializzazione di bevande edulcorate e una maggiore competitività di tutti coloro che operano nel settore dell'arte.

Proprio per quanto riguarda la sugar tax l'articolo 7 del decreto legge interviene per l'ennesima volta sull'articolo 1 comma 676 della della legge 160/2019 prorogando l'entrata in vigore della nuova tassa che ha lo scopo di colpire le bevande edulcorate, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata Ue, condizionati per la vendita, destinate al consumo alimentare umano, ottenuti con aggiunta di edulcoranti e titolo alcolometrico inferiore o eguale a 1,2% in volume. La tassa è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

La proroga, però, oltre a rispondere a una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, è diretta a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi. Proprio su questi obblighi che ritrovano la loro definizione nel decreto del ministero dell'Economia del 12 maggio 2021 si addensano le maggiori preoccupazioni degli operatori che, avendo tentato di tradurli in comportamenti operativi si sono trovati, in alcuni casi, nell'impossibilità di soddisfare a pieno ciò che il decreto richiede.

Proprio su questo fronte, è necessario che le autorità in collaborazione con le imprese trovino delle soluzioni per utilizzare al meglio i dati che può fornire la contabilità ordinaria già in essere senza richiedere sforzi aggiuntivi per un'imposta di consumo che potrebbe essere percepita in modo semplice e diretto.

Oltre ai problemi legati alla contabilizzazione e gestione del nuovo tributo le difficoltà persistono anche con riferimento agli adempimenti collegati alla gestione dei singoli edulcoranti e alla loro resa. In effetti questi adempimenti non sembrano assolutamente proporzionali rispetto agli obiettivi che la norma si propone, ma

sembrano diretti ad un'attività di controllo preventivo più congeniali per delle imposte di fabbricazione che non per un'imposta di consumo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA